

Vista la legge regionale 19 maggio 2005, n. 11, recante “Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47”, come da ultimo modificata dall’art. 6 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 “Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali”;

visto l’articolo 9 della precitata legge, ed in particolare i commi 1 e 2, che recitano:
“1. La Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta del Comitato, definiscono d’intesa standard formativi, tipologia e durata dei corsi diretti alla formazione di base, all’aggiornamento e alla riqualificazione professionale degli addetti al servizio di polizia locale, promuovendo altresì azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia.

2. I vincitori dei concorsi per posti di addetti alla polizia locale sono tenuti ad effettuare un periodo di tirocinio di almeno un mese presso altro ente locale o Associazione dei Comuni di maggiori dimensioni organizzative, ad eccezione della Città di Aosta che può gestire autonomamente il tirocinio. L’esito del periodo di tirocinio è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.”;

visto il decreto del Presidente della Regione n. 714 in data 29 dicembre 2005, con il quale è stato costituito il Comitato tecnico-consultivo, previsto dall’articolo 8 della l.r. n. 11/2005;

sentito il Presidente della Regione che, anche in qualità di Presidente del Comitato tecnico-consultivo, illustra il lavoro finora svolto dallo stesso, ed in particolare una prima proposta approvata dal Comitato tecnico-consultivo, nella seduta del 5 ottobre 2006, concernente la disciplina del tirocinio e della formazione professionale di base degli addetti alla polizia locale;

ritenuto prioritario definire le modalità di effettuazione del tirocinio, che la legge regionale dispone come obbligatorio ai fini del superamento del periodo di prova, e l’impostazione dei corsi di formazione di base, cui gli addetti alla polizia locale sono tenuti a partecipare entro il primo anno dall’assunzione, rinviando ad ulteriori e successive deliberazioni la disciplina dei corsi di formazione per l’aggiornamento e la riqualificazione degli addetti alla polizia locale;

esaminato l’allegato disciplinare che recepisce integralmente la proposta predisposta dal Comitato tecnico-consultivo, costituito da una parte introduttiva, nella quale si forniscono gli indirizzi generali per l’attuazione dell’articolo 9 della l.r. n. 11/2005, e da n. 2 allegati che disciplinano nel dettaglio il tirocinio ed i corsi di formazione di base degli addetti alla polizia locale, definendo così in maniera puntuale gli standard formativi minimi previsti dal legislatore regionale;

considerato che l’allegato disciplinare è stato elaborato tenendo conto in particolare:

- della particolare situazione in cui si trovano ad operare gli addetti alla polizia locale dei Comuni della nostra Regione, che, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni demografiche, svolgono anche altre mansioni, oltre a quelle proprie della polizia locale;
- dell’esigenza dei Comuni di fornire un’adeguata preparazione di base agli addetti alla polizia locale di nuova assunzione, cui viene richiesto, per il particolare ruolo che

- rivestono, di essere immediatamente operativi sul territorio;
- della difficoltà di organizzare un modello di formazione professionale che possa funzionare e dare dei risultati positivi in una realtà, come quella valdostana, dove non esistono i numeri sufficienti per attivare una specifica scuola di formazione, come avviene in altre regioni italiane;
 - delle diverse problematiche che un qualsiasi ente organizzatore dei corsi, sia privato che pubblico, dovrebbe affrontare per soddisfare le richieste delle amministrazioni, per favorire la partecipazione ai corsi, per reperire i docenti in loco e, non da ultimo, per rendere economica la sua gestione;

dato atto che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della l.r. n. 11/2005, l'organizzazione dei corsi può essere gestita direttamente dai Comuni, singoli o associati, oppure può essere affidata ad enti, pubblici o privati, che svolgono attività di formazione;

considerato che nella nostra Regione i corsi di formazione professionale in oggetto potrebbero essere gestiti, in via preferenziale, dal Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA), che ha tra i suoi scopi sociali la formazione del personale degli enti locali, nel disciplinare i corsi di formazione di base si è ritenuto opportuno prevedere per lo stesso Consorzio delle linee di indirizzo, talvolta anche obbligatorie, al fine di garantire ai Comuni l'esecuzione dei corsi nei tempi e con le modalità previsti per legge;

valutata positivamente la proposta, avanzata dal Comitato, di proporre al CELVA, di ammettere ai corsi di formazione di base anche gli aspiranti addetti alla polizia locale, ossia coloro che intendono partecipare a procedure concorsuali (concorsi e selezioni) per l'assunzione di personale addetto alla polizia locale, ritenendo che possa essere una soluzione vantaggiosa per tutte le parti interessate, e precisamente:

- per le Amministrazioni comunali che assumerebbero del personale già formato;
- per l'ente organizzatore dei corsi che vedrebbe ampliato il bacino di utenza;
- per gli aspiranti addetti alla polizia locale che otterrebbero un attestato di idoneità riportante una valutazione di profitto, che potrebbe costituire titolo valutabile in sede di concorso, come previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera c), numero 1), del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), e dall'allegato A dello stesso regolamento per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio;

ritenuto che il documento in esame sia rispondente alle esigenze delle amministrazioni locali e degli stessi addetti alla polizia locale;

richiamato l'articolo 67, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, il quale stabilisce che le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali;

preso atto che il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso la propria intesa sull'allegato disciplinare nella riunione del 28.11.2006, evidenziando la dichiarata disponibilità da parte del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta di organizzare l'attività formativa a favore degli addetti alla polizia locale di nuova assunzione degli enti locali della Regione;

preso atto, altresì, che il presente provvedimento, costituendo atto di valenza generale

concernente il rapporto di lavoro ed, in particolare, la materia della formazione professionale, è soggetto all'informazione preventiva di cui al secondo comma dell'art. 9 del C.C.R.L. per il personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta - prot. n. 182 del 12.06.2000 - ed al secondo comma dell'art. 6 del C.C.R.L. per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta - prot. n. 384 del 27.09.2006, e pertanto è stato comunicato alle OO.SS. prima della sua adozione definitiva, con nota della Direzione Enti Locali prot. n. 38720/DEL in data 20.11.2006;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 in data 15 giugno 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con decorrenza 16 giugno 2006, e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal direttore della Direzione Enti Locali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 1 lett. e) e 59 comma 2 della legge regionale n. 45/1995 e successive modificazioni, sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta del Presidente della Regione;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, l'allegato disciplinare, che recepisce integralmente la proposta approvata dal Comitato tecnico-consultivo nella seduta del 5 ottobre 2006, recante la disciplina del tirocinio e della formazione di base degli addetti alla polizia locale, in attuazione all'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11;
- 2) di dare atto che il disciplinare di cui al punto 1) consiste in una parte introduttiva, nella quale si forniscono gli indirizzi generali per l'attuazione dell'articolo 9 della l.r. n. 11/2005, e negli allegati A) e B) che disciplinano nel dettaglio, rispettivamente, il tirocinio ed i corsi di formazione di base degli addetti alla polizia locale di nuova assunzione, definendo così in maniera puntuale gli standard formativi minimi previsti dal legislatore regionale;
- 3) di stabilire che, entro il primo anno dall'assunzione a tempo indeterminato, gli addetti alla polizia locale devono obbligatoriamente partecipare ad un corso di formazione di base per neo-assunti, rispondente ai requisiti minimi di cui al sopracitato allegato B al disciplinare;
- 4) di rinviare ad ulteriori e successive deliberazioni la disciplina dei corsi di formazione per l'aggiornamento e la riqualificazione degli addetti alla polizia locale.

D I S C I P L I N A R E

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3819 in data 7/12/2006

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE DEGLI ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE

Indirizzi generali

Il legislatore regionale, con le disposizioni contenute all'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 2005 n. 11 ("Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47"), ha riconosciuto un ruolo importante alla formazione professionale degli addetti alla polizia locale, prevedendo - al comma 1 - che *"la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta del Comitato, definiscono d'intesa standard formativi, tipologia e durata dei corsi diretti alla formazione di base, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale degli addetti al servizio di polizia locale, promuovendo altresì azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia"*.

Con l'obiettivo di fornire un'adeguata preparazione di base ai neo-assunti il legislatore regionale, al comma 2, ha inoltre previsto l'effettuazione, ai fini del superamento del periodo di prova, di un periodo di tirocinio, obbligatorio, di almeno un mese presso altro ente locale o Associazione dei Comuni di maggiori dimensioni organizzative, ad eccezione della Città di Aosta che, per le sue dimensioni, può gestire autonomamente il tirocinio.

Con il presente disciplinare vengono, pertanto, regolati sia il tirocinio, da effettuarsi secondo le modalità stabilite nell'allegato A al presente disciplinare, sia la formazione di base degli addetti alla polizia locale che, entro il primo anno di assunzione, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione di base che risponda ai requisiti minimi fissati nell'allegato B al presente disciplinare.

Come previsto dall'articolo 9, comma 4, della l.r. n. 11/2005 l'organizzazione dei corsi può essere gestita direttamente dai Comuni, singoli o associati, oppure essere affidata ad enti pubblici o privati, che svolgono attività di formazione. Nella nostra Regione i corsi potrebbero, pertanto, essere gestiti, in via preferenziale, dal Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (di seguito denominato CELVA), che ha tra i suoi principali scopi sociali la formazione del personale degli enti locali.

Nel disciplinare i corsi di formazione di base si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità per l'ente organizzatore, qualunque esso sia, di ammettere ai corsi anche gli aspiranti addetti alla polizia locale, ossia coloro che intendono partecipare a procedure concorsuali per l'assunzione di personale addetto alla polizia locale, sia per assicurare un adeguato numero di partecipanti ad ogni edizione del corso di formazione di base, sia per favorire il reclutamento da parte delle amministrazioni comunali di personale in parte già formato e, quindi, immediatamente operativo.

Pertanto, al fine di verificare l'effettiva preparazione dei corsisti, nonché per incentivare la partecipazione ai corsi di formazione di base da parte degli aspiranti addetti alla polizia locale, si è previsto l'espletamento di una prova finale d'esame ed il rilascio di un attestato di idoneità riportante una valutazione di profitto, che potrebbe costituire titolo valutabile in sede di concorso, come previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera c), del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla

Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta) e dall'allegato A dello stesso regolamento per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio.

La possibilità di partecipare ai corsi di formazione di base da parte degli aspiranti addetti alla polizia locale permetterebbe inoltre agli enti locali della Regione di esonerare i vincitori di concorsi per posti, a tempo indeterminato, di addetti alla polizia locale negli enti locali della Regione, che abbiano presentato il suddetto attestato di idoneità, dalla partecipazione, nel primo anno di assunzione, al corso di formazione di base, fatta salva in ogni caso la possibilità di partecipare, nello stesso periodo, ad altre attività formative che arricchiscano comunque le conoscenze del neo-assunto.

La disciplina dei corsi di formazione di base, così come risultante dall'allegato B al presente disciplinare, è da ritenersi vincolante in termini di orientamento per l'impostazione dei corsi e di requisiti minimi da soddisfare. La determinazione di un minimo di ore di lezione e un'elencazione delle materie obbligatorie non vieta all'ente organizzatore dei corsi di ampliare la propria offerta formativa, affinché sia sempre rispondente alle esigenze delle amministrazioni datrici di lavoro e degli addetti alla polizia locale.

Nel caso in cui i Comuni decidano di avvalersi del CELVA per l'organizzazione dei corsi di formazione di base per i propri dipendenti, è opportuno prevedere l'obbligo, posto in capo allo stesso ente, di organizzare, evidentemente se necessario, almeno un corso di formazione di base all'anno; tale onere è motivato dalla necessità di soddisfare i bisogni formativi degli enti locali che sono tenuti ad assicurare la partecipazione al suddetto corso degli addetti alla polizia locale nel primo anno della loro assunzione. Resta inteso che, trattandosi di un requisito minimo, è possibile l'organizzazione, nello stesso anno, di più edizioni dello stesso corso, qualora esista un sufficiente numero di richieste da parte degli enti locali.

Inoltre, sempre al fine di garantire una proficua organizzazione dei corsi da parte del CELVA, è necessario disporre che gli enti locali debbano comunicare al Comitato tecnico-consultivo, periodicamente ed entro i termini dallo stesso indicati, i propri bisogni formativi, sulla base di un'accurata programmazione delle assunzioni di nuovi addetti alla polizia locale.

Normativa di riferimento

Legge regionale 19 maggio 2005, n. 11

(Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza.
Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47.)

Articolo 9

(Formazione degli addetti alla polizia locale)

1. La Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta del Comitato, definiscono d'intesa standard formativi, tipologia e durata dei corsi diretti alla formazione di base, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale degli addetti al servizio di polizia locale, promuovendo altresì azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia.
2. *I vincitori dei concorsi per posti di addetti alla polizia locale sono tenuti ad effettuare un periodo di tirocinio di almeno un mese presso altro ente locale o Associazione dei Comuni di maggiori dimensioni organizzative, ad eccezione della Città di Aosta che può gestire autonomamente il tirocinio. L'esito del periodo di tirocinio è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.(a)*
3. La formazione di cui al comma 1 è altresì obbligatoria per i dipendenti in servizio presso gli enti locali, che accedono ai posti di addetti alla polizia locale mediante procedure di mobilità interna.
4. All'organizzazione dei corsi di formazione provvedono direttamente i Comuni, singoli o associati, o il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), anche avvalendosi di enti, pubblici o privati, che svolgono attività di formazione professionale.

NOTE:

(a) Comma così sostituito dal comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18.

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 (a)

(Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali.)

Articolo 6

(Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11)

1. (b)
2. L'articolo 9, comma 2, della l.r. 11/2005, come sostituito dal comma 1, non si applica ai vincitori di concorsi per posti di addetti alla polizia locale assunti a tempo indeterminato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

NOTE:

(a) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 5 settembre 2006 ed entrata in vigore il 6 settembre 2006.

(b) Sostituisce il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11.

IL TIROCINIO

Come previsto dal legislatore regionale, a decorrere dal 6 settembre 2006 (data di entrata in vigore della l.r. 18/2006 di modifica dell'art. 9 della l.r. 11/2005), i vincitori dei concorsi per posti di addetti alla polizia locale sono tenuti ad effettuare, ai fini del superamento del periodo di prova, un periodo di tirocinio di almeno un mese presso altro ente locale o Associazione dei Comuni di maggiori dimensioni organizzative, ad eccezione della Città di Aosta, che può gestire autonomamente il tirocinio.

Il tirocinio costituisce per gli addetti alla polizia locale un'opportunità di osservare altri operatori già inseriti in una realtà organizzativa e operativa di maggiori dimensioni, affiancandoli su tutte le tematiche proprie della polizia locale, in modo da sviluppare conoscenze e competenze trasversali, valide per l'inserimento in ogni contesto operativo.

Al fine di rendere possibile l'attuazione della suddetta previsione di legge, uniformando allo stesso tempo le modalità di effettuazione del tirocinio, si forniscono agli enti locali le seguenti direttive:

Enti formatori

I Comuni di Aosta, Châtillon, Courmayeur, Saint-Vincent e Valtournenche hanno dichiarato la propria disponibilità a fornire il servizio di tirocinio su richiesta degli altri enti locali.

La scelta del Comune presso cui effettuare il tirocinio, previo accordo tra le Amministrazioni interessate, è libera e ogni Comune può decidere a quale ente rivolgersi anche secondo le proprie esigenze formative, atteso che i cinque Comuni, presentando delle caratteristiche diverse (es. città, comune a valenza turistica estiva e/o invernale), possono essere ritenuti più adatti per i Comuni aventi caratteristiche analoghe.

Ad eccezione di Aosta, tutti i Comuni devono effettuare il tirocinio presso altro Comune di maggiori dimensioni organizzative (il parametro è costituito dal numero degli addetti alla polizia locale). Si possono, pertanto, individuare tre categorie di Comuni, e precisamente:

- i Comuni di minori dimensioni, che possono effettuare il tirocinio ad Aosta o in uno degli quattro altri Comuni individuati come enti formatori;
- i Comuni individuati come enti formatori per i comuni di minori dimensioni (Courmayeur, Châtillon, Saint-Vincent e Valtournenche), che devono effettuare il tirocinio ad Aosta;
- il Comune di Aosta, cui la legge consente di gestire autonomamente il tirocinio oppure di rivolgersi ad altro ente di maggiori dimensioni al di fuori del territorio regionale.

Durata del tirocinio

Il tirocinio ha durata di un mese, da intendersi come 4 settimane lavorative, ossia 144 ore lavorative (36 ore settimanali x 4 settimane), fermo restando che eventuali giornate o ore di tirocinio non effettuate secondo il calendario prefissato devono comunque essere recuperate entro il periodo di prova.

Il periodo di tirocinio può essere svolto in maniera continuativa oppure essere frazionato in più periodi di durata non inferiore alla settimana lavorativa, escludendo la possibilità di frammezzare ulteriormente la settimana lavorativa, salvo casi eccezionali debitamente motivati.

Modalità di esecuzione del tirocinio

Il periodo di tirocinio deve essere organizzato in modo che almeno $\frac{1}{4}$ delle ore sia dedicato alla formazione teorica, che non deve essere necessariamente strutturata in ore continuative di lezione, ma può anche consistere in nozioni impartite al momento dell'impiego pratico. Possono essere esonerati, in tutto o in parte, dalla formazione teorica coloro che abbiano già frequentato il corso di formazione di base di cui all'allegato B al presente disciplinare e conseguito il relativo attestato di idoneità.

La formazione teorica deve comprendere almeno le seguenti materie:

- elementi di diritto amministrativo;
- elementi di diritto penale;
- elementi di procedura penale.

La formazione pratica deve riguardare almeno i seguenti settori:

- circolazione stradale;
- commercio in sede fissa e su area pubblica;
- polizia amministrativa;
- polizia ambientale;
- legislazione italiana sugli stranieri.

Oltre alle suddette materie, strettamente attinenti all'esercizio della professione, devono inoltre essere fornite al tirocinante nozioni sull'ordinamento giuridico della Regione Valle d'Aosta, affinché lo stesso sia messo a conoscenza del particolare contesto giuridico, sociale e culturale, nel quale si trova ad operare.

Attestato di partecipazione

Al termine del periodo di tirocinio il Comandante o Responsabile del Corpo o Servizio di Polizia Locale del Comune che ha formato il tirocinante deve rilasciare un'attestazione di partecipazione al tirocinio riportante una valutazione positiva o negativa che, in questo ultimo caso, deve essere motivata; tale attestazione deve essere tempestivamente trasmessa al Comune da cui dipende il tirocinante, ai fini del giudizio sul periodo di prova, fermo restando che il giudizio sul tirocinio, pur essendo obbligatorio, non è vincolante per il soggetto che deve valutare il periodo di prova, ma costituisce uno degli elementi di valutazione.

Obblighi di comunicazione

I Comuni sono tenuti ad informare il Comitato tecnico-consultivo, tramite la struttura regionale competente in materia di polizia locale, ora individuata nella Direzione Enti Locali, di ogni nuova assunzione, a tempo indeterminato, di personale addetto alla polizia locale, indicando il Comune presso cui il personale effettuerà il periodo di tirocinio obbligatorio, nonché il termine entro cui deve essere effettuato.

I cinque Comuni che si sono resi disponibili a fornire il servizio di tirocinio sono tenuti a comunicare, semestralmente, alla stessa struttura regionale (Direzione Enti Locali) il

numero dei tirocinanti formati, con indicazione del Comune di provenienza e del periodo in cui è stato effettuato il tirocinio.

Convenzione tra enti locali

Il tirocinio deve essere regolato da apposito accordo tra le parti (anche sotto forma di convenzione) che disciplini dettagliatamente le modalità di esecuzione dello stesso. Resta inteso che il trattamento economico relativo al periodo di tirocinio rimane interamente a carico del Comune da cui dipende il tirocinante, nonostante che il servizio venga svolto temporaneamente presso l'ente formatore.

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE DI NUOVA ASSUNZIONE

Obiettivi

Il corso di formazione si propone di fornire le conoscenze e competenze di base necessarie per svolgere le mansioni di addetto alla polizia locale.

Destinatari

Il corso di formazione è rivolto agli addetti alla polizia locale già in servizio a tempo indeterminato nei Servizi o Corpi di Polizia Locale dei Comuni della Valle d'Aosta, che non abbiano ancora maturato un anno di anzianità. Possono essere ammessi al corso, a discrezione dell'ente organizzatore, anche gli aspiranti addetti alla polizia locale, ossia coloro che intendono partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale addetto alla polizia locale.

Durata

Il corso di formazione deve avere una durata di almeno 100 ore di lezione, comprese le 16 ore e 40 minuti di apprendimento teorico per il conseguimento della patente speciale di servizio di cui al D.M. 11.08.2004, n. 246 (Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale).

Nello stabilire il calendario dei corsi l'ente organizzatore deve tener conto delle esigenze degli enti locali.

Costi

Per il personale in servizio la quota di partecipazione al corso è a carico dell'ente locale datore di lavoro.

Gli aspiranti addetti alla polizia locale, ossia coloro che intendono partecipare a procedure concorsuali per l'assunzione di personale addetto alla polizia locale, eventualmente ammessi al corso, devono farsi interamente carico della relativa quota di partecipazione.

Materiale didattico

L'ente organizzatore dei corsi deve fornire ai partecipanti tutto il materiale didattico necessario, la cui spesa deve essere compresa nella quota di partecipazione al corso.

Programma del corso

Il programma del corso deve prevedere almeno le seguenti materie e trattare, in particolar modo, degli argomenti per ciascuna indicati:

- normativa di riferimento per la polizia locale (legge 65/1986; D.M. 145/1987; l.r. 11/2005);

- elementi di diritto costituzionale e amministrativo (I principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano - Gli organi costituzionali - L'organizzazione della giustizia - Il decentramento amministrativo - Le fonti del diritto - Le autonomie locali, con particolare riferimento alla legislazione regionale - Il pubblico impiego C.C.R.L. - Le tipologie di responsabilità - Atto e procedimento amministrativo - I vizi dell'atto - I ricorsi amministrativi - La giurisdizione amministrativa - Il processo amministrativo - L'organizzazione comunale, con particolare riferimento alla legislazione regionale ed agli statuti e regolamenti comunali - Il piano di protezione civile);
- ordinamento regionale e degli enti locali della Valle d'Aosta;
- elementi di diritto penale (Depenalizzazione: legge 689/1981 - Principi generali - Teoria generale del reato: elemento oggettivo, elemento soggettivo, il concorso, il tentativo - L'imputabilità - La pena - I delitti e le contravvenzioni più comuni - Giurisdizione e competenze - I gravami - Le pene accessorie - Concetto di Pubblico Ufficiale - Trattamento Sanitario Obbligatorio: l'ordinanza);
- elementi di procedura penale (Qualifiche giuridiche degli operatori di polizia locale - Il Pubblico Ministero - La polizia giudiziaria: atti di iniziativa e delegati - Legittimazione a procedere - Le parti del processo - Le fonti probatorie - Le misure cautelari - Indagini, dibattimento e sentenza);
- elementi di procedura civile (notificazioni);
- Codice della Strada (Funzioni e servizi di polizia stradale - Disciplina della circolazione nei centri abitati e fuori da essi: ordinanze - Competizioni sportive su strada - Gli atti vietati, occupazioni, depositi e cantieri - Forme di pubblicità - Segnaletica stradale - Classificazione dei veicoli e loro caratteristiche: artt. 72, 78, 79 - Le revisioni - Le targhe - Requisiti per la guida e documenti di circolazione e guida - La patente a punti - Disciplina sanzionatoria - Norme di comportamento);
- infortunistica stradale;
- controlli in materia edilizia (Atti e comunicazioni - Sanzioni - Legislazione nazionale e regionale);
- sanzioni amministrative (Le notificazioni: varie tipologie e problematiche collegate - Gestione dell'ufficio sanzioni - Ricorso al Giudice di Pace - Ricorso al Prefetto - Modalità di estinzione delle sanzioni amministrative);
- polizia ambientale (Legislazione nazionale e regionale - Procedure sanzionatorie);
- polizia commerciale (Legislazione nazionale e regionale - Commercio su area pubblica ed in sede fissa - Disciplina giuridica delle varie tipologie di vendita - Spettacoli viaggianti - Nozioni di T.U.L.P.S.: mestiere di girovago, ecc... - Pubblici esercizi);
- tecniche operative di condotta (Comportamento assertivo - Posti di blocco e di controllo);
- tecniche di difesa personale
- nozioni di informatica (Utilizzo dei pointers);
- parte teorica per il conseguimento della patente speciale di servizio, come da programma stabilito nella Tabella B allegata al D.M. 11.08.2004 n. 246.

L'insegnamento di tutte le materie deve far riferimento alla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, oltre che agli statuti e regolamenti comunali. Particolare attenzione deve essere riservata alla normativa regionale, quando questa si differenzi dalla normativa nazionale.

Docenti

I docenti sono individuati dall'ente organizzatore dei corsi tra le seguenti categorie di soggetti esperti nelle varie materie, sulla base del curriculum professionale dagli stessi presentato:

- personale docente, in servizio o in quiescenza;
- liberi professionisti;
- dipendenti, in servizio o in quiescenza, del comparto unico regionale, appartenenti sia alle categorie che alla qualifica unica dirigenziale;

- dipendenti, in servizio o in quiescenza, di altre Pubbliche Amministrazioni, appartenenti sia alle categorie che alla qualifica unica dirigenziale;
- appartenenti alle Forze di Polizia, in servizio o in quiescenza.

Prova finale d'esame

Il corso di formazione deve concludersi con una prova finale d'esame da tenersi entro 30 giorni dal termine del corso, volta ad accertare la preparazione dell'allievo.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Per l'ammissione all'esame occorre aver adempiuto alla frequenza di almeno l'80% delle ore di lezione.

La prova di accertamento finale per il corso di formazione di base consiste in una prova scritta anche in forma di quesiti a risposta predefinita su argomenti attinenti al programma del corso.

La prova scritta si intende superata se il candidato ha conseguito una votazione minima di 60/100. Il giudizio finale è formulato sulla base della prova finale, nonché delle valutazioni espresse dai docenti sull'attività svolta durante il ciclo formativo.

Il giudizio finale è espresso in centesimi.

Patente speciale di servizio

Le prove d'esame per il conseguimento della patente speciale di servizio, comprendenti una prova teorica per l'accertamento delle cognizioni acquisite relativamente al programma svolto durante il corso di formazione di base, saranno effettuate con le modalità previste dagli articoli 3 e 9 del D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

Attestato di partecipazione

A fine corso l'ente organizzatore deve rilasciare un attestato di idoneità riportante una valutazione di profitto, che potrebbe costituire titolo valutabile in sede di concorso, come previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera c), numero 1), del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), e dall'allegato A dello stesso regolamento per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio.

Ulteriori prescrizioni per il caso in cui sia il CELVA a gestire i corsi

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice per la prova finale è composta da almeno due docenti, di cui uno dell'area giuridica ed uno dell'area tecnica, e da un rappresentante designato dal Comitato Tecnico-consultivo di cui all'art. 8 della l.r. 11/2005. Uno dei docenti assume le funzioni di presidente. Le funzioni di segreteria sono garantite dall'ente organizzatore del corso.

Nella composizione della commissione d'esame, salva motivata impossibilità, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, in osservanza al principio di pari opportunità.

Periodicità e programmazione dei corsi

Il CELVA è tenuto ad organizzare almeno un corso di formazione di base ogni anno, tenendo conto dei risultati della rilevazione dei bisogni formativi dei Comuni, da effettuarsi con cadenza semestrale.

Responsabile dei corsi

Il CELVA è tenuto ad individuare, al suo interno, la figura del "Responsabile dei corsi per la polizia locale" che servirà da riferimento per il Comitato tecnico-consultivo, per i partecipanti e per i Comuni.